

ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 : SOCIALE ED INFORMATICA

Determinazione del responsabile del servizio

N. 492 A 3 del registro

Data 03-10-2018

Oggetto: Presa d'atto del rinnovo convenzione sottoscritta con la coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero del disabile psichico presso la comunità alloggio Il Sorriso di Altavilla Milicia.-

Il giorno 03-10-2018, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Domenico Tubiolo, nella qualità di Funzionario Responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. 982

Il Responsabile del Servizio 1

Premesso che:

Con determinazione n. 305 del 29.12.2017 esecutiva a norma di legge, è stato assunto per la durata di mesi 12 l'impegno di spesa per il rinnovo del ricovero in comunità di n. 1 disabile psichico presso la struttura Il Sorriso di Altavilla Milicia, gestita dalla coop. sociale Nuova Generazione;

- successivamente sono stati verificati, in capo ai soggetti dotati di rappresentanza, i requisiti di ordine generale e morale;

Tutto ciò premesso

Vista la Convenzione stipulata tra l'Amministrazione comunale di Misilmeri, rappresentata dal responsabile dell'Area 3- Sociale ed Informatica e il rappresentante legale della coop. soc. Nuova Generazione, corrente in Trabia, sottoscritta in data 11.09.2018, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il vigente A. O EE. LL nella Regione Siciliana;

Propone

Prendere atto della Convenzione sottoscritta in data 11.09.2018, in premessa richiamata, tra la soc. coop. "Nuova Generazione", corrente in Palermo e il comune di Misilmeri, per n. 1 disabile psichico in comunità, il cui testo si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con il quale è stato preso l'impegno di spesa per n. 12 mesi per l'anno 2018, al fine di garantire continuità al ricovero al disabile psichico presso la comunità sopra citata.-

Il Responsabile del Servizio 1



Il Responsabile dell'Area 3

Vista la proposta di determinazione;

Dato atto della regolarità tecnica della presente proposta;


Determina

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Fare propria la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta e approvata;

Trasmettere il presente atto in originale all'Area 1 "Affari Generali ed Istituzionali" per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Area 3



CONVENZIONE CON COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI

Premesso che l'Amministrazione comunale di Misilmeri deve provvedere al pagamento delle rette di ricovero di disabili, inseriti presso comunità alloggio per disabili, in possesso dell'iscrizione all'Albo regionale delle istituzioni socio-assistenziali.

Che al fine di garantire il servizio di ricovero all'utente disabile Lo Gerfo Giuseppe si è provveduto alla sottoscrizione della convenzione giunta a naturale scadenza il 31.12.2017 con la coop. soc. Nuova Generazione, corrente in Trabia, gestrice della comunità alloggio Il Sorriso, sita in Altavilla Milicia, via A. Gagliano n. 43.

Che sentito il Servizio Sociale Professionale del comune di Misilmeri, stante le problematiche vissute dal disabile psichico sopra indicato, risulta necessaria la permanenza presso la comunità sopra descritta per l'anno 2018.

Che si rende necessario provvedere al rinnovo della convenzione per l'anno 2018, tale da assicurare al disabile la permanenza presso una struttura che gli garantisca un contesto tutelante.

Il giorno 11 settembre 2018 nei locali dell' Area 3 Sociale, tra l' Amministrazione comunale di Misilmeri legalmente rappresentata dal Dott. Domenico Tubiolo domiciliato per la carica presso il Comune di Misilmeri e la sig.ra Rotolo Laura Maria nata a Termini Imerese il 25/02/1974 nella qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale "Nuova Generazione", P. IVA/CF 02732380825, sede legale in V. P. Mattarella Trabia (PA) iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86 giusta provvedimento del competente Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali decreto n. 2549 del 15/10/2007 per svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità Alloggio per disabili psichici 'Il Sorriso', ubicata in Altavilla Milicia, via A. Gagliano n. 43, con una capacità ricettiva di n. 10 posti letto.

Premesso

Che l' Amministrazione comunale di Misilmeri in attuazione della Legge Regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio - assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

Che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l' A. C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;

Che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l' A. C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegiano il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta ai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;

Che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'articolo 16, 4^o comma, lett. C) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n.142/90, capo VIII e nella legge regionale n. 48/91, art. 1 comma 1^o, lett. E) atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l' A. C. e l' ente prescelto;

Che il predetto ente si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-

assistenziali, mettendo a disposizione nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, impianti, in conformità agli standards regionali, nonché personale specificatamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione Comunale si avvale delle prestazioni erogate dalla Cooperativa Sociale, "Nuova Generazione" per la gestione della comunità alloggio per disabili psichici Il Sorriso sita in Altavilla Milicia, via A. Gagliano n. 43(PA), inviati dall'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Misilmeri su segnalazione scritta dal Dipartimento di Salute Mentale Distretto Sanitario DI Misilmeri. Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di numero una unità.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

Articolo 2

Modalità di ammissione

L'Ente socio - assistenziale si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall' art. 1 i soggetti affidati dall' Amministrazione Comunale. L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall' A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di salute mentale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell' ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, allorchè refluenti nell' esercizio successivo.

Articolo 3

Dimissioni

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell' A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell' A.C., non consente la dimissione dell' assistito con il conseguente diritto della Comunità Alloggio a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'Ente socio - assistenziale ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio.

La comunicazione di dimissioni deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto allo scopo di consentire all' A.C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative

o forme alternative di sostegno.

Articolo 4

Modalità di intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- La realizzazione, con l'equipe del D.S.M., del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite affidato dall' A. C. da inviare al Servizio Sociale del Comune;
- La riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l' esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
 - Il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- Il recupero scolastico e la formazione professionale;
- L'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro; l'uso corretto ed attivo del tempo libero; il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
L'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).
- L'Ente socio - assistenziale si impegna inoltre, in particolare:
 - A mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
 - A garantire agli ospiti l'uso di camere od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
 - A garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall' autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei localini cucina e nella sala da pranzo;
 - A stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
 - A garantire prestazioni medico - infermieristiche per gli ospiti,utilizzando servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
 - Ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
 - A favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l' A.c. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
 - A predisporre linee programmatiche, unitamente al D.S.M. competente per territorio ed al Servizio Sociale Professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
 - A riferire semestralmente all' Ufficio di Servizio Sociale sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico - fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del **processo** reinserimento sociale;
 - A relazionare annualmente all' A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
 - A tenere costantemente aggiornate la cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; Schede di anamnesi medico psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

Articolo 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l' Ente socio - assistenziale si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendo la professionalità:

- a) Un operatore sociale responsabile con reperibilità nell' arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- b) Due assistenti agli inabili 0 anziani;
- c) Due infermieri professionali con reperibilità notturna;
- d) Due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- e) Un animatore in convenzione;
- f) Altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative.

L'Ente socio – assistenziale deve assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del D.S.M. competente per territorio.

L'Ente socio-assistenziale si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo del servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni in oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria 0, in assenza C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell' A.C., fornire apposita documentazione. L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale alle attività di formazione e di aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall' A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio. Data la natura del servizio l'Ente socio-assistenziale si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all' elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art. 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all' A.C.

Articolo 6

Prescrizioni

Il personale utilizzato dall' Ente socio – assistenziale deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell' AC.

Articolo 7

Fruizione del servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L' AC. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

Articolo 8

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro. E' facoltà dell'AC., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione del caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Articolo 9

Continuità del servizio

L'Ente socio - assistenziale si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall' AC. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Articolo 10

Volontariato

L'Ente socio – assistenziale nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto delle attività assistenziali. L'Ente socio – assistenziale risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari e obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità verso terzi oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenuti, senza l'assunzione di alcuna forma di supporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell' A C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere completamente, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinante, purchè preventivamente autorizzato dall' A. C.

Articolo 11

Partecipazione dell'utenza

L' A. C. promuove in raccordo con il D.S.M. incontri con l' ente gestore e i soggetti i ed i loro familiari, allo scopo di individuare l' emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato. L' A. C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Articolo 12

Corrispettivo del servizio

L' A.C. corrisponderà all' Ente per ciascun assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fattura, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

L' A.C. si impegna a corrispondere all' Ente socio – assistenziale per il disabile psichico **Lo Gerfo Giuseppe**;

a) un compenso fisso mensile di € **1.678,91** (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto 0 valore locativo dei locali, spese generali), da liquidare con cadenza mensile;

b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € **22,35** da liquidare sulla base di prospetti contabili mensili, (comprensivo di rivalutazione ISTAT, anno 2018).

Articolo 13

Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all' A. C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l' indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli Uffici dell' A.C.; ove dovessero emergere errori 0 difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi dell'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall' A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

I prospetti contabili possono pervenire all' A.C. a mezzo lettera raccomandata 0 presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Articolo 14

Integrazione retta

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l' A.C. d'intesa con l'Azienda U.S.L. competente, corrisponde un' integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni.

Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l' A.C. provvederà ad esercitare azioni di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5, lett. c) della presente convenzione.

Articolo 15

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di mesi dodici a decorrere dal 01.01.2018

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con determina motivata, entro un mese precedente la sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell' Ente.

Sino al rinnovo 0 all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza 0 per dimissione 0 per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell' A.C., all'inserimento di nuovi soggetti.

Articolo 16

Recesso dalla convenzione

L' A.c. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui gli articoli precedenti.

Nel caso di accertare gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l' Ente, l' A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Articolo 17

Legalità e prevenzione di tentativi di infiltrazione criminale

(Protocollo di Legalità sottoscritto in data 29.12.2016 – Comune di Misilmeri e Prefettura di Palermo)

- Il contraente operatore economico si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo nella risoluzione espressa dalla convenzione stessa, ai sensi dell'art. 1456 c. c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c. p.;
- Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c. p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.;
- Che la sottoscrizione della convenzione effettuata prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, sono corrisposte sotto condizione risolutiva e che procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento della convenzione qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.

Articolo 18

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del c.c.
In caso di controversie giudiziale il Foro competente è quello di Termini Imerese.

Articolo 20

Fanno parte integrante della presente convenzione

- Decreto di iscrizione della comunità Il Sorriso, presso l'Albo reg.le delle istituzioni socio-assistenziali (l.r.22/86);

- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Domenico Tubiolo, per il comune di Misilmeri-firmato digitalmente

Sig. , rappresentante legale della coop. soc. Nuova Generazione, gestore della comunità alloggio per disabili psichici Il Sorriso- firmato digitalmente

Il Responsabile dell'Area 3


Il Legale Rappresentante della Cooperativa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 3



Affissa all'albo pretorio il - 5 OTT, 2018
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il 21 OTT, 2018

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno - 5 OTT, 2018 , senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL V. SEGRETARIO GENERALE
